



Decisione n. 1044 del 6 novembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 15 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 1763, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente afferma di aver acquistato n. 48.800 azioni emesse dall'Intermediario poi confluito nell'odierno Resistente (la vecchia Banca), con valuta 5 marzo 2012, al prezzo di €0,017 cd. per complessivi €846,90, ed ulteriori n. 10.004 azioni aderendo all'aumento di capitale 2012 deliberato dal medesimo Intermediario, al prezzo di € 0,85 ciascuna per complessivi € 8.503,40 investiti. Deduce, a tal proposito, di essersi determinata all'acquisto in virtù delle rassicurazioni ricevute al tempo, dei buoni risultati di bilancio prospettati e del

contenuto del Prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale, ignara delle reali condizioni in cui versava la vecchia Banca: se avesse avuto a disposizione tali informazioni, infatti, ella certamente non si sarebbe determinata nel senso di procedere con tali operazioni. Nè sarebbe stata informata della non adeguatezza dello strumento finanziario rispetto al suo profilo di rischio, essendo le azioni, per loro natura adatte ad investitori con elevato coefficiente di rischio. In ordine al profilo dell'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti effettuati, la vecchia Banca non avrebbe neanche eseguito correttamente la propria profilatura, non ottemperando all'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate e procedendo, altresì, al collocamento dello strumento in palese conflitto di interessi, *“situazione questa aggravata dall'opacità del bilancio della società”*. I comportamenti testè richiamati, valutati nel loro complesso costituirebbero violazioni degli artt. 21 e 94 del Tuf nonché degli artt. 26, 27, 28, 29 e 34 del Reg. Intermediari n. 11522/1998.

A parere della Ricorrente, inoltre, di tali condotte dev'essere chiamata ora a rispondere la Banca che ne ha rilevato il controllo, *“quale intermediario responsabile nei confronti dell'investitore per la violazione dei doveri di comportamento imposti nella prestazione dei servizi di investimento relativamente alle azioni ed alle obbligazioni oggi risolte”*. Il che, del resto, sarebbe in linea con il principio *“no creditor worse off”* di cui alla direttiva 2014/59 e al d.lgs n. 180/2015. La legittimazione passiva dell'Intermediario odierno resistente sarebbe stata, altresì, riconosciuta anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano. sent. dell'8/11/2017), che ha ricondotto gli obblighi risarcitori gravanti sull'ente emittente a condotte poste in essere in epoca antecedente alla cessione e, pertanto, non escluse dal relativo perimetro.

Stante quanto sopra, la Ricorrente chiede quindi il ristoro dei danni subiti, *“da raggugiarsi al capitale investito ed alle perdite subite, così come specificato in narrativa, ovvero € 9350,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'ordine di acquisto sino al soddisfo o della somma maggiore o minore si riterrà di giustizia, determinata anche in via equitativa; Con vittoria di spese e compensi professionali.”*

2. L'Intermediario, in primo luogo, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 12 c. 2 lett. a), del Regolamento ACF, per essersi la Ricorrente limitata a provare l'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari senza averne dimostrato il possesso al momento dell'azzeramento, né dato conto del nesso di causalità tra la condotta della vecchia Banca ed il danno, all'uopo richiamando la decisione di questo Collegio n. 124 del 24 novembre 2017.

Eccepisce, poi, la propria carena di legittimazione passiva sul presupposto che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti della Ricorrente. Sia la Direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione escluderebbero, infatti, che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca possano avanzare pretesa alcuna nei confronti della Nuova Banca e ciò varrebbe sia per le pretese relative al loro status di azionista/obbligazionista subordinato, che per le eventuali pretese risarcitorie relative a eventuali comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in fase di collocamento dei titoli di cui trattasi. Inoltre, il fatto che né gli azionisti, né gli obbligazionisti subordinati possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Nuova Banca sarebbe confermato dalla circostanza che il legislatore ha previsto la costituzione di un apposito fondo e una speciale procedura arbitrale proprio a fini di indennizzo degli obbligazionisti subordinati che siano stati vittime di scorrettezze nella fase del collocamento di tali titoli. Inoltre, l'intermediario osserva che, in ogni caso, la Nuova Banca non sarebbe succeduta nel debito risarcitorio nei confronti del ricorrente, dal momento che, ai sensi degli artt. 58 TUB e 2560 c.c., in caso di cessione di un'azienda bancaria, il cessionario risponde solamente dei debiti risultanti dalle scritture contabili della cedente e, comunque, solamente dei debiti liquidi ed esigibili al momento della cessione, mentre l'eventuale credito della ricorrente nel caso di specie non solo non risultava, all'atto della cessione, dalle scritture contabili della Vecchia Banca, ma neppure era da ritenersi liquido ed esigibile.

Aggiunge che l'ACF sarebbe, in ogni caso, incompetente per materia a pronunciarsi sulla presente controversia, essendo state le azioni di che trattasi

sottoscritte in sede di emissione, con l'effetto che non troverebbe applicazione la disciplina in materia di servizi d'investimento, bensì quella relativa all'appello al pubblico risparmio, i quanto tale esulante dalla parte II del TUF, nel cui perimetro si radica invece la competenza dell'ACF. Ciò, tanto più per le azioni sottoscritte in sede di aumento di capitale, avendo nell'occasione il Ricorrente esercitato il diritto di opzione in qualità di azionista della Vecchia Banca.

L'Intermediario aggiunge, ad ogni buon conto, che la Ricorrente non avrebbe neanche fornito prova dell'inadempimento, né del necessario nesso di causalità.

In ordine alla violazione degli obblighi informativi, fa notare altresì che le operazioni in contestazione sono state concluse sulla base di un ordine scritto, nel quale erano evidenziate la sussistenza di un conflitto di interessi, la rischiosità dell'investimento e la sua non appropriatezza rispetto all'obiettivo di investimento. Attraverso la sottoscrizione del documento di adesione l'istante ha, dunque, accettato il contenuto del prospetto informativo, talché la mancata consultazione della documentazione a disposizione dev'essergli imputata a titolo di colpa grave. Nel caso di specie, inoltre, non essendo stato prestato il servizio di consulenza, la Banca si è limitata a valutare l'appropriatezza, come emerge dalle avvertenze riportate nella documentazione in atti. A parere dell'Intermediario, pertanto, le doglianze della Ricorrente costituiscono un tentativo di ribaltare sull'Intermediario le perdite subite per un comportamento imputabile solo all'investitore stesso. Inoltre, il danno patito dall'istante non sarebbe da ritenersi istantaneo, dal momento che il valore delle azioni predette è diminuito nel tempo: il mancato disinvestimento costituisce, pertanto, un comportamento da valutare anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'Intermediario di difetto di legittimazione passiva. Secondo parte resistente, la *nuova* Banca – soggetto giuridico nuovo, destinato ad operare quale “ente ponte” – non sarebbe, infatti, legittimata passiva a rispondere delle pretese degli azionisti della *vecchia* Banca, in merito al che egli ripercorre i fatti e gli atti che hanno

portato alla risoluzione della *vecchia* Banca ed al trasferimento in capo alla *nuova* di tutte le attività e passività, “*escluse le azioni e le obbligazioni subordinate*”, sulla base della *ratio* sottesa alla direttiva BRRD.

Orbene, la questione della legittimazione passiva in capo ai nuovi soggetti costituiti a seguito di procedure di risoluzione di enti creditizi è stata già oggetto di scrutinio da parte di questo Collegio che, in numerose e recenti pronunce (*ex multis*, Dec. n. 165 del 9 gennaio 2018; da ultimo anche Dec. n. 584 del 2 luglio 2018) concernenti fattispecie analoghe anche sotto il profilo soggettivo, ha affermato la sussistenza della legittimazione passiva in capo ai soggetti subentranti nei procedimenti ACF vertenti sulla violazione di regole di condotta nella vendita di azioni della *vecchia* Banca.

Ciò sul presupposto che in casi consimili oggetto di cessione siano state tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, facenti capo alla *vecchia* Banca, eccezion fatta per quelle espressamente escluse nei provvedimenti assunti nel novembre 2015, essendo la relativa *ratio*, a giudizio di questo Collegio, quella di “*includere il più possibile*” e di “*escludere il meno possibile*” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela”.

Né d’altra parte, tale interpretazione frustra lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca le conseguenze dell’insolvenza. Invero, i provvedimenti sopra evocati, attuativi del disposto di cui al d. lgs. n. 180 del 2015, hanno riguardo, sempre a giudizio di questo Collegio, “*propriamente all’esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell’intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possa ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d’investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova*

Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria". In tal modo "si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.). [...]" (v., tra le altre e più ampiamente, decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).

2. Appare altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, lett. a) e b) del Regolamento ACF, per asserita indeterminatezza della domanda, che il Resistente fa discendere dall'affermata mancata prova in ordine sia al possesso da parte della Ricorrente del titolo, sia del nesso di causalità tra il fatto e il danno, citando, a sostegno della propria tesi, precedenti di legittimità e del Collegio in tema di riparto dell'onere della prova. Risulta evidente, infatti, che trattasi di rilievi inconferenti rispetto all'eccepita inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dello stesso, afferendo piuttosto a questioni di merito. D'altro canto, non vi è dubbio che nel caso di specie il ricorso esponga in modo sufficientemente preciso i fatti contestati e il relativo oggetto, come d'altronde comprovato dalle ampie difese che parte Resistente ha potuto, su tali basi, svolgere.

3. Con riferimento all'ulteriore eccezione di inammissibilità, relativa al fatto che l'odierna controversia avrebbe ad oggetto i rapporti tra emittente e soci in sede di aumento di capitale, per essere l'investimento riveniente dall'esercizio del diritto di opzione riconosciuto al socio e, pertanto, esulerebbe dall'ambito di competenza dell'ACF, trattasi anche in questo caso di eccezione che non può ritenersi infondata, avendo il Collegio già posto in luce, in sede di esame di analoga eccezione, che *"la duplice circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato presso i ricorrenti azioni di propria emissione e che questi ultimi abbiano sottoscritto parte di tali azioni esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionisti dell'emittente, non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della*

disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi. Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato "Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche", chiarisce che queste ultime "anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari" sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento; dall'altra parte, come chiarito anche dal documento Consob recante gli esiti della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento" (Dec. 165 del 9 gennaio 2018)."

4. E', invece, fondata l'eccezione pregiudiziale circa l'inammissibilità *ratione materiae* (ex art. 4 Regolamento ACF) della specifica doglianza di parte attorea volta ad affermare la responsabilità della nuova Banca conseguente alla violazione degli artt. 94 e ss. TUF per le carenze informative nel prospetto, avendo già il Collegio affermato il proprio difetto di competenza in tali casi, "*circoscrivendo l'art. 4, comma 1, del Regolamento n. 19602/2016 l'ambito di operatività dell'ACF alle (sole) controversie «tra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF...»*" (decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).

Ciò posto, l'odierno vaglio del Collegio ha per oggetto i soli profili relativi all'allegazione della violazione delle regole di correttezza e trasparenza da parte del Resistente nella prestazione di servizi di investimento.

5. Venendo al merito, va premesso che la Ricorrente afferma di aver acquistato, come già sopra rilevato, n. 48.800 azioni con valuta 5 marzo 2012, al prezzo di € 0.017 ciascuna per complessivi € 846,90 e n. 10.004 azioni con valuta 9 marzo 2012, al prezzo di €0,85 ciascuna per un controvalore di €8.503,40.

A fronte di ciò, tuttavia, l'Intermediario in sede di deduzioni ha offerto un'argomentata esposizione dell'operatività intercorsa e oggi in esame, affermando che "*la ricorrente (...) ha... dapprima sottoscritto 48.800 diritti di opzione, per un*

importo complessivo di Euro 846,90, per poi esercitati mediante la sottoscrizione delle suindicate 10.004 azioni, per un importo di Euro 8.503,40, aderendo all'aumento di capitale (...)". Tale ricostruzione trova conferma negli estratti conto al 16 febbraio 2015 ed al 10 marzo 2016 presenti in atti.

Ciò precisato, relativamente alla operatività così verificata della Ricorrente va rilevato che essa si duole, tra l'altro, del comportamento della vecchia Banca stante la presenza di un *"innegabile conflitto di interessi"*, considerata l'identità tra emittente e soggetto collocatore. Sul punto, tuttavia, nella scheda di adesione si dà atto dell'esistenza di una situazione di conflitto di interessi di cui viene esplicitata anche la natura.

Risultano, invece, fondate le restanti doglianze.

La Ricorrente lamenta di essersi determinata all'acquisto delle azioni in sede di aumento di capitale del 2012 *"sulla base dei consigli in quel momento ricevuti dall'intermediario"*, che presentava l'investimento come *"sicuro e privo di qualunque rischio di perdita del capitale investito"*, nonché sulla base di quanto riportato nel prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale della Vecchia Banca. L'Intermediario afferma, a tal proposito, di ritenere di aver adempiuto ai propri obblighi informativi, anche considerato che *"con la sottoscrizione del documento di adesione all'aumento di capitale la ricorrente non solo ha preso atto dell'avvenuta pubblicazione del prospetto informativo, ma ne ha accettato integralmente il contenuto (...), per cui l'eventuale mancata consultazione della documentazione di offerta e la sottovalutazione delle avvertenze riportate nell'ordine non possono che essere imputate alla colpa grave della ricorrente"*. A tal proposito non può non evidenziarsi che l'osservanza degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari dev'essere effettivo e mirare a rendere consapevoli i clienti in ordine alle ricadute di ciascuna scelta d'investimento; pertanto, può richiamarsi l'orientamento di questo Collegio, in base al quale *"la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano stati correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l'intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela [...] infatti, con la pubblicazione del*

prospetto d'offerta l'emittente adempie al suo (diverso) obbligo di informazione nei confronti della generalità degli investitori, mentre l'intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento - soprattutto quando, come nel caso di specie, esso si sostanzia in un servizio di consulenza - non può, all'evidenza, limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati, dovendo per converso fornire al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento proposto e da ciò farne scaturire una scelta consapevole.” (Dec. n. 35 del 04.08.2017; in tal senso anche Dec. n. 378 del 13.04.2018; Dec. n. 147 del 14.12.2017 e Dec. n. 111 del 16.11.2017; Dec. n. 807 del 30.08.2018).

Orbene, e diversamente da ciò, dalla documentazione in atti emerge che l'informativa in ordine alla particolare rischiosità di tale strumento finanziario, segnatamente con riguardo alla sua natura di titolo illiquido, si sia esaurita nel rinvio a quella contenuta nel prospetto informativo. Fatta eccezione per ciò, non risulta in atti alcuna documentazione che possa ritenersi idonea a comprovare il pieno rispetto da parte dell'Intermediario delle specifiche misure di trasparenza *ex ante* e di quelle *ex post* indicate nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi.

A ciò aggiungasi che la questione dell'informativa decettiva fornita dall'Intermediario in occasione dell'aumento del proprio capitale sociale del 2012 è stata già oggetto di scrutinio da parte di questo Collegio, allorquando è stato rilevato quanto segue: *“dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, ommesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo “grave”, e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell'operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico*

degli investitori in merito alla solidità dell'emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia. [...] Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di Emittente, offra proprie azioni sulla base di un set informativo che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza dell'investimento [...] lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omissivo di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli” (decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).

La Ricorrente lamenta, inoltre, di non essere stata informata correttamente circa la non adeguatezza delle operazioni rispetto al suo profilo di rischio. A fronte di ciò l'Intermediario afferma di aver effettuato la sola valutazione di appropriatezza, stante la mancata prestazione del servizio di consulenza.

In proposito, dalla documentazione in atti e, in particolare, dal preordine e dall'ordine relativo all'acquisto dei sopra citati 48.800 diritti di opzione si evince che la valutazione di non appropriatezza e l'ordine di eseguire l'operazione impartito dal cliente sono stati pressoché contestuali: infatti il preordine (recante l'avvertenza della non appropriatezza dell'operazione per conoscenza ed esperienza), è stato disposto alle ore 14:33:08 del 23 febbraio 2012; l'esecuzione dell'investimento – previa acquisizione dell'ordine del cliente di dare corso all'operazione - è immediatamente successiva essendo stata compiuta alle ore 14:33:14, a distanza dunque di soli sei secondi. Ciò constando, appare sufficiente richiamare, sul punto, l'orientamento già definito dal Collegio, essendo del tutto in linea con le risultanze dell'odierno procedimento: *“dalla modulistica prodotta emerge, anzitutto, la contestualità delle fasi che hanno portato prima alla verifica di (in)adeguatezza e poi ad impartire l'ordine di esecuzione dell'operazione, senza dunque consentire al cliente di poter disporre di un tempo ancorché minimale congruo per poter acquisire previamente ed effettivamente le informazioni necessarie per superare in modo consapevole il vincolo di inadeguatezza e, solo in esito a ciò, incaricare eventualmente l'intermediario di dare comunque corso all'operazione. La simultaneità di tali fasi non può che dare il senso di un*

adempimento solo formale e per nulla funzionale alle esigenze informative concrete ed effettive del cliente degli obblighi facenti capo all'intermediario" (Dec. 61 del 3 ottobre 2017).

6. Quanto al nesso causale e all'eccezione di parte Resistente, laddove afferma che l'odierna Ricorrente avrebbe potuto procedere per tempo al disinvestimento, dal che conseguirebbe l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 c.c., val la pena richiamare anche in tal caso un orientamento di questo Collegio, laddove ha avuto modo così di esprimersi: *"nulla può essere rimproverato, a giudizio del Collegio, all'odierno ricorrente per non avere egli mitigato il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione delle azioni in suo possesso non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, non potendosi esigere da un investitore retail con un profilo di esperienza e competenza del tipo di quello dell'odierno ricorrente al tempo dei fatti l'onere di cogliere autonomamente i segnali di allarme che gli avrebbero consentito di mitigare il danno, mediante la tempestiva cessione delle azioni in suo possesso. Inoltre, e in ogni caso, non pare ragionevole "compensare" una del tutto ipotetica colpa del ricorrente in tal senso col il dolo della Vecchia Banca, che ha come detto fornito, in occasione dell'aumento di capitale del 2012, una non veritiera e fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all'investimento da parte dei risparmiatori"* (Dec. 584 del 2 luglio 2018).

7. In conclusione, venendo alla quantificazione del danno occorso, la Ricorrente chiede a titolo di risarcimento del danno la somma di €9.350,30 *"oltre interessi e rivalutazione monetaria"*, corrispondente al controvalore dell'investimento (€ 846,90 per l'acquisto dei diritti di opzione ed €8.503,40 per l'adesione all'Aucap), che va in questo sede risarcito.

Non può, invece, essere accolta in questa sede la domanda di ristoro anche delle spese legali, avendo in casi consimili questo Collegio già chiarito che *"nulla può essere riconosciuto per le spese legali, che non possono considerarsi come danno, non essendo oltretutto necessario avvalersi del ministero del difensore per poter adire l'Arbitro"* (Dec. 156 del 20 dicembre 2017).

Ne discende conclusivamente che l'importo da riconoscersi è pari ad € 9.350,30, che va rivalutato, trattandosi di debito risarcitorio e dunque di valore, attestandosi così a euro 9.743,01. Sulla somma così rivalutata spettano, altresì, gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso come in parte motiva, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 9.743,01, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi